

**REGIONE  
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

**Ministero della Transizione Ecologica**  
**Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali**  
Divisione V – Procedure di Valutazioni VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

Oggetto: [ID: **7419**] Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, denominato "Ergon20", della potenza di 18,91 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, integrato da un sistema di accumulo avente una potenza nominale complessiva di 4,5 MW, da realizzarsi nel Comune di Montalto

**Proponente: Ergon20 S.r.l.**

Elenco procedure Statali n.36/22

**Contributo regionale**

A seguito delle risultanze di una prima fase istruttoria, acquisiti i contributi delle competenti aree Regionali pervenuti ad oggi, si trasmette il contributo regionale di competenza in merito al progetto e allo S.I.A. in argomento, come previsto dall'art.24 c.3 del D.Lgs 152/06.

La Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: provincie di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con nota prot. n. 0066163 del 19/01/2022 evidenzia che "nell'ambito della Procedura Statale (ID 7419) di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, denominato "Ergon20", della potenza di 18,91 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, integrato da un sistema di accumulo avente una potenza nominale complessiva di 4,5 MW, da realizzarsi nel Comune di Montalto (VT) – Proponente: Ergon20 S.r.l (Elenco procedure Statali n. 036/2022), la scrivente area rileva i suddetti elementi di criticità, che andranno adeguatamente verificati e approfonditi, con particolare riferimento a:

1. Il Comune di Montalto di Castro dovrà trasmettere, prima della conclusione del procedimento autorizzativo, apposita attestazione – resa ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale n° 1 del 3 gennaio 1986 – di assenza di usi civici e diritti collettivi sull'area di intervento;
2. il Comune di Montalto di Castro, competente per territorio, oltre a trasmettere il Certificato di Destinazione Urbanistica, dovrà dichiarare la conformità (o la difformità) del progetto con lo strumento urbanistico, quindi verificarne la compatibilità; tale verifica dovrà riguardare l'intero progetto, anche in riferimento alle opere infrastrutturali connesse;
3. Dovrà essere effettuata opportuna verifica delle interferenze dell'impianto con le aree sottoposte a vincoli paesaggistici che risultano confinanti con l'impianto in progetto. Ciò con particolare riguardo a:
  - i "corsi d'acqua e relative fasce di rispetto", per quanto disposto dalle norme paesaggistiche, dovranno essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di 150 metri per parte; nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente e le



## REGIONE LAZIO

sole opere consentite dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto disposto all'art 36 del PTPR;

4. 4. Ove le aree di intervento siano interessate da progetti o programmi di vocazione agricola, quali ad esempio i PUA ex L.R. 38/1999, la ditta proponente e/o l'azienda agricola dovranno dimostrare che l'impianto proposto sia compatibile con l'attività agricola in esercizio".

Inoltre "ciò detto, si evidenzia infine che l'impatto ambientale dell'impianto in argomento non può essere escluso se non valutato in relazione all'impatto cumulativo derivante dalla presenza e/o dalla previsione di altri interventi di analoga natura, dalla valutazione generale delle trasformazioni in atto nell'ambito territoriale di riferimento".

La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, Area Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale con nota prot. n. 0064121 del 19/01/2023 evidenzia che "con riferimento alla nota di pari oggetto n. 28430 del 11/01/2023, si comunica l'esito della verifica degli impegni assunti nell'ambito del PSR LAZIO 2014-2022 dai proprietari e conduttori delle aree sulle quali verrà realizzato l'impianto, così come indicate nel documento "R\_01\_Studio di impatto ambientale" disponibile nel sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

- Non risultano impegni a valere sulle misure a superficie, né finanziamenti concessi nell'ultimo quinquennio nell'ambito delle misure a investimento".

**La scrivente in prima istanza rileva forti criticità sull'impianto in oggetto con particolare riferimento all'ubicazione dello stesso in relazione all'effetto del cumulo di progetti insistenti sull'area. Chiede l'approfondimento dello studio dell'effetto cumulativo e la valutazione di una proposta di delocalizzazione dell'impianto.**

Inoltre, si richiede

- Un file kmz con la rappresentazione dell'impianto e della soluzione di allaccio;
- Il CDU, oltre alla attestazione dalla Amministrazione Comunale – resa ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale n° 1 del 3 gennaio 1986 – di presenza o assenza di usi civici e diritti collettivi sull'area di intervento, in quanto ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici già richiesta comprenda:
  - la verifica se le aree interessate dal progetto siano state percorse o danneggiate dal fuoco e censite nel catasto comunale degli incendi boschivi, in quanto l'art. Art. 10 "Protezione delle aree boscate" della L.R. 24/98, stabilisce che: "1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera g), del D.P.R. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. 2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco".

Si rimane in attesa degli approfondimenti richiesti ai fini del prosieguo dell'istruttoria.

MP

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Paola Pelone

